



COMUNICATO UFFICIALE N. 58 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 255/AA al n. 264/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 349 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Tito MARCENARO, Francesco TRAVERSO, Fabian GJURRA, e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO VACCA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Genova Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Genova Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabian Gjurra, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivina 2018 del 18.9.2021, Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calcio del 25.9.2021, ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio del 2.10.2021, Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio del 16.10.2021 ed ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata del 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

TITO MARCENARO, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Football Genova Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gare Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calcio disputata il 25.9.2021 e Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio disputata il 16.10.2021, entrambe valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Football Genova Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabian Gjurra, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FRANCESCO TRAVERSO, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Football Genova Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivina 2018 disputata il 18.9.2021,

ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio disputata il 2.10.2021 ed ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata il 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritte le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Football Genova Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabian Gjurra, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FABIAN GJURRA, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD Football Genova Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alle gare ASD Football Genova Calcio - Vallescrivio 2018 disputata il 18.9.2021, Ceriale Progetto Calcio - ASD Football Genova Calcio disputata il 25.9.2021, ASD Football Genova Calcio - Ventimiglia Calcio disputata il 2.10.2021, Varazze 1912 Don Bosco - ASD Football Genova Calcio disputata il 16.10.2021, ASD Football Genova Calcio - Cairese disputata il 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Regionale Juniores Under 19, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Football Genova Calcio senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Tito MARCENARO, Francesco TRAVERSO, Fabian GJURRA, Marco VACCA in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco VACCA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Tito MARCENARO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco TRAVERSO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Fabian GJURRA, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele GARGALE e Elio MERLO, e della società ASD CALCIO AVIANO avente oggetto la seguente condotta:

DANIELE GARGALE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società ASD Calcio Aviano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto nel Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 18 dell'8.9.2021 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., per avere lo stesso consentito, e/o comunque non impedito, in occasione della gara tra Calcio Aviano e Maniago valevole per il girone A del campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, disputata in Aviano (PN) in data 3.10.2021, che la propria società omettesse di consegnare al dirigente accompagnatore della squadra avversaria l'attestazione relativa alla società ASD Calcio Aviano, redatta secondo il modulo prestabilito dalla F.I.G.C., avente ad oggetto il rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore;

ELIO MERLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Aviano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto nel Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 18 dell'8.9.2021 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara tra Calcio Aviano e Maniago valevole per il girone A del campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, disputata in Aviano (PN) in data 3.10.2021, ommesso di consegnare al dirigente accompagnatore della squadra avversaria l'attestazione relativa alla società ASD Calcio Aviano, redatta secondo il modulo prestabilito dalla F.I.G.C., avente ad oggetto il rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore;

ASD CALCIO AVIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i sigg.ri Daniele Gargale e Elio Merlo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele GARGALE e dal Sig. Elio MERLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO AVIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele GARGALE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Elio MERLO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD CALCIO AVIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Silvano CASCARINI, e della società A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVANO CASCARINI, Presidente e Rappresentante Legale della ASD Littoriana Futsal C5, anche in ragione ed in dipendenza del rapporto organico di immedesimazione con la società dallo stesso rappresentata all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, alla società dallo stesso rappresentata, in sede di commento alla pronuncia del Comitato Regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 276 dell'11.3.2022 di rigetto del ricorso dalla medesima presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 208 del 23.02.2022, di ledere l'onore, il prestigio e il decoro propri dell'arbitro che aveva diretto la gara Cori Montilepini - Littoriana del 19.12.2021, valevole per il girone C del Campionato di serie C2 di Calcio a 5, nonché, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso una dichiarazione postata sul profilo "Facebook" ufficiale della Società, allo stesso riconducibile in via diretta in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la compagine rappresentata;

ASD LITTORIANA FUTSAL C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvano CASCARINI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Silvano CASCARINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353-355 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALDERINI, e della società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA CALDERINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara disputata in data 13.11.2021 tra Nuova Polisportiva Novoli – Club Sportivo Firenze valida per la 7^ giornata del Campionato Under 19 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Firenze, danneggiato con calci l'autovettura del sig. Massimo Curcio, dirigente accompagnatore della Club Sportivo Firenze P.D., ed avere poi colpito lo stesso con un pugno alla testa in prossimità dell'orecchio sinistro, così da cagionargli lesioni personali certificate dal Pronto Soccorso;

ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Calderini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALDERINI, e dal Sig. Roberto Travagli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CALDERINI, e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pfi 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA e dei Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI e Giulio ROSSETTI avente oggetto la seguente condotta:

MARIA CRISTINA CAFFERATA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Casarza Ligure, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giulio Rossetti, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021, Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021 e Marolacquasanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021, tutte vevoli per il Campionato di Prima categoria, nonché ancora per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

BARTOLOEMO CIRRINCIONE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021 e Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021, tutte vevoli per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure, nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Giulio Rossetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

CAMILLO SANDOVALLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Marolacquasanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021 vevole per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Casarza Ligure, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giulio Rossetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GIULIO ROSSETTI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.C.D. Casarza Ligure, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alle gare Casarza Ligure - Riccò Le Rondini disputata il 3.10.2021, Bolanese - Casarza Ligure disputata il 10.10.2021, Casarza Ligure - Arcola Garibaldina disputata il 17.10.2021 e Marolacquesanta - Casarza Ligure disputata il 3.11.2021, tutte valevoli per il Campionato di Prima categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.C.D. Casarza Ligure, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA e dei Sig.ri Bartolomeo CIRRINCIONE, Camillo SANDOVALLI e Giulio ROSSETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Cristina CAFFERATA, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bartolomeo CIRRINCIONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Camillo SANDOVALLI, e di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Giulio ROSSETTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Davide ERBA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 98/AA del 16 novembre 2021;
- atteso che, ad oggi, il medesimo non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Davide ERBA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 98/AA del 16 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 115/AA del 29 novembre 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 115/AA del 29 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. F.C. FENIX con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 133/AA del 13 dicembre 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. F.C. FENIX con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 133/AA del 13 dicembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. CALVAIRATE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 135/AA del 17 dicembre 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. CALVAIRATE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 135/AA del 17 dicembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Davide ERBA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 140/AA del 22 dicembre 2021;
- atteso che, ad oggi, il medesimo non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Davide ERBA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 140/AA del 22 dicembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina